

TI_GERICHTE 15.2002.69 vom 17. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.69

FR: TI_GERICHTE 15.2002.69 du 17 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 15.2002.69 del 17 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Secondo l'art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese nè più tardi di un anno dal pignoramento. La realizzazione degli oggetti pignorati avviene solo su richiesta del creditore escutente e non d'ufficio (Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. II, n. 1 e 10 ad art. 116) Ex art. 122 LEF i beni mobili e i crediti sono realizzati dall'ufficio esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione b) Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dall'incanto dell'UE di Lugano relativo all'esecuzione n. _____ (ritenzione n. _____) emerge che il creditore il 2 aprile 2002 ha chiesto la realizzazione dei beni inventariati e che l'UE di Lugano l'8 aprile 2002 ha inviato con lettera raccomandata alla _____ sia la comunicazione della domanda di realizzazione che l'avviso d'incanto fissato per il 25 aprile 2002. Quest'ultimo è stato pubblicato sul FUC del _____. In questa procedura l'UE ha pertanto operato correttamente ex art. 116 cpv. 1 e 122 cpv. 1 LEF, inviando alla debitrice, in seguito alla richiesta del creditore, la domanda di realizzazione risp. l'avviso d'incanto e fissando quest'ultimo per il 25 aprile 2002, ossia non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione. c) Dall'incanto dell'UE di Lugano relativo all'ulteriore esecuzione n. _____ (ritenzione n. _____) risulta che la debitrice ha ritirato la relativa opposizione al PE il 25 aprile 2002 e che con decisione 30 aprile 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha stralciato la relativa procedura di rigetto dell'opposizione. Lo stesso giorno, ossia il 30 aprile 2002, _____ ha chiesto all'Ufficio esecuzione la vendita degli oggetti inventariati. Il 2 maggio 2002 l'UE di Lugano ha comunicato con lettera raccomandata la domanda di realizzazione alla _____. Appare pertanto chiaro che l'UE di Lugano ha realizzato durante l'incanto tenutosi il _____ concernente la prima procedura esecutiva n. _____ (ritenzione n. _____) anche i beni inventariati nell'ambito della seconda procedura n. _____ (ritenzione n. _____), senza attendere ex art. 116 cpv. 1 LEF la relativa domanda di realizzazione da parte del creditore escutente e ovviamente non rispettando i termini previsti dall'art. 122 cpv. 1 LEF. Contrariamente a quanto sostenuto dall'UE di Lugano il consenso all'incanto contenuto nello scritto 25 aprile 2002 dell'amministratore unico della _____ non poteva essere inteso quale consenso alla vendita dei beni inventariati nella predetta procedura esecutiva n. _____ (ritenzione n. _____), ritenuto che questa lettera si riferiva allo scritto 24 aprile 2002 dell'avv. _____, con cui quest'ultimo,

indicando esplicitamente l'altra esecuzione n. _____ risp. ritenzione n. _____, chiedeva il rinvio dell'incanto fissato per il giorno successivo. Anche la pubblicazione sul FUC del _____, seppure riferita a due blocchi di oggetti, indicava solo l'esecuzione n. _____ risp. la ritenzione n. _____. Sulla base di queste considerazioni l'incanto del _____ relativo agli oggetti inventariati nell'ambito della procedura esecutiva n. _____ (ritenzione n. _____) va pertanto annullato.

E. 2

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3

Non si prelevano spese.

E. 4

Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5.

Intimazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.